

Legge regionale 07 settembre 1987 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 11

(ABROGATO)

(5)(6)

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 65/1988

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 2, L. R. 65/1988

3 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 22/1996

4 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 22/1996

5 Per gli effetti di cui all' articolo 2, comma 1, del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres., ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' abrogato il presente articolo. Le norme rimangono in vigore fino all' espletamento della norma transitoria di cui all' articolo 7, comma 3, del citato Regolamento

6 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 34/2017